

NAP00097618

3


ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI



Parte Terza

FIRENZE

Stamperia sopra le Logge del Grano

1860

oggi bisogno dell' une e degli altri; e vuol vedere in ogni suo figlio un cittadino operoso, e in ogni cittadino un soldato.

Mi pregio intanto di segnarmi

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero dell' Interno
li 28 Novembre 1859.

Dev.^{mo} Servo
*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Ordinamento postale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' istituzione delle Poste piuttostochè un ramo di finanza è un servizio di pubblica utilità, e che un buono ordinamento postale è fra i più vitali bisogni d' un popolo civile;

Considerando che nella mancanza in Toscana di una legge organica per l' Amministrazione delle Poste era conveniente di assimilare prontamente an-

che in questa parte la nostra legislazione a quella delle altre provincie del Regno,

Decreta :

Art. 1. È istituito speciale dell'Amministrazione delle Poste provvedere per via di terra e di mare al cambio regolare delle corrispondenze fra i vari paesi della Toscana, e fra questi e gli altri dell'Italia e dell'Estero.

Art. 2. La tariffa della tassa pel porto delle lettere è basata sul peso della lettera semplice.

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di dieci grammi.

Art. 3. Per le lettere che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, la tassa sarà regolata in ragione del peso, nel modo seguente :

Per una lettera semplice, gr. 10, cent. 10	
da gr. 10 a 20 inclusive	» 20
da » 20 » 30	» » 30
da » 30 » 40	» » 40
da » 40 » 50	» » 50

Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiunge il prezzo di una lettera semplice, centesimi 10, per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 4. Il prezzo per il porto delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione, sarà la metà di quello fissato nell'articolo precedente.

Una tabella esposta al Pubblico in ogni

Ufizio indicherà i luoghi componenti il distretto di ciascun' Ufizio postale della Toscana.

Art. 5. Per le lettere non francate nell'atto dell'impostazione, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli art. 3 e 4.

Art. 6. Le lettere assicurate, oltre la tassa progressiva fissata per le lettere in generale, ne pagano un'altra fissa di cent. 25.

La francatura di queste lettere è obbligatoria.

In caso di perdita di una lettera assicurata, non cagionata da forza maggiore, vien pagato dalla cassa postale un compenso di lire italiane cinquanta.

Questo compenso è dovuto al destinatario; se peraltro non ne abbia fatto reclamo dentro un mese dalla spedizione, può essere il medesimo pagato al mittente.

In niun caso l'Amministrazione postale può essere tenuta ad altro risarcimento.

L'assicurazione delle lettere è ammessa anche pei paesi fuori di Toscana, quando ciò sia consentito dalle relative convenzioni postali, ma il compenso per la perdita di queste lettere vien pagato soltanto se avvenuta dentro il territorio toscano, o se dalla relativa convenzione postale ne venga accordato il diritto.

Art. 7. Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle di debito pubblico, azioni di società industriali, e simili, possono assicurarsi da certi determinati ufizi per altri determinati ufizi, uniformandosi alle prescrizioni volute dal Regolamento e pagando, oltre la tassa ordinaria, una tassa propor-

zionale di cent. 25 per ogni cento lire italiane del loro valore, il quale verrà determinato dal titolare dell'ufficio d'impostazione in contraddittorio col mittente.

L'ufficio postale di spedizione farà al mittente una ricevuta delle carte consegnategli, e viceversa sarà rilasciata una ricevuta dal destinatario all'ufficio di arrivo.

L'Amministrazione delle Poste è mallevaltrice delle carte di valore così assicurate, e, salvo il caso di perdita per forza maggiore, è obbligata al pagamento del valore di esse, come sopra determinato, nel caso di non avvenuta consegna.

Art. 8. Le carte di commercio o di affari, cioè, carte di amministrazione, carte legali, documenti, scritti da pubblicarsi o diretti ad Accademie o Società di qualunque genere, purchè poste sotto fascia mobile, e colla sola lettera semplice di accompagnamento, pagano un terzo della tassa delle lettere, ma non mai meno del costo di una lettera semplice, computandosi per intero le frazioni di centesimo.

Art. 9. Le gazzette, giornali ed opere periodiche di ogni genere sono tassate un centesimo per ciascuno esemplare, non eccedente il peso di grammi 40; da 40 a 80, la tassa sarà di due centesimi; da 80 a 120 di tre; e così di seguito, aggiungendo un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 10. I fogli di stampa non periodica, le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati, le prove di stampa corrette, le circolari

mercuriali, inviti, manifesti, listini di cambi o prezzi correnti e simili, pagano due centesimi fino al peso di grammi 40 inclusive; da 40 a 80 centesimi quattro, e così di seguito si aggiungeranno sempre di 40 in 40 grammi centesimi due.

Art. 11. Tutti gli oggetti contemplati nei tre articoli precedenti, devono esser francati nell'atto della impostazione.

Sulle stampe non è ammesso alcun che di scritto, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di un nome o di qualche cifra numerica e la sottoscrizione e ciò limitatamente a quelle sole specie di stampa, che per la loro natura posson richiederlo, escluse sempre le stampe periodiche.

Mancando ad alcuna delle condizioni volute gli oggetti di cui trattasi, verrebbero tassati come le lettere.

Art. 12. Le lettere e pieghi contenenti oro, argento, gioie, oggetti sottoposti a dazio doganale, o tali che possano guastare o recare in qualche modo nocumento agli altri oggetti contenuti nella valigia postale, non sono ricevute, e qualora se ne trovassero nelle cassette postali, non potrebbero aver corso, ma verrebbero restituite al mittente nei modi indicati dal Regolamento.

Art. 13. Ognuno può depositare presso qualunque ufficio postale, ritirandone ricevuta, una piccola somma di denaro, non minore di tre lire italiane, nè maggiore di cento, perchè sia pagata da un altro ufficio toscano all'esibitore della ricevuta suddetta, sottoponendosi alle regole prescritte dal Regolamento.

Art. 14. Verrà riscossa sulla somma di cui

si tratta la **tassa anticipata e fissa di venti centesimi fino a lire italiane quaranta, e di cinquanta centesimi da lire quaranta a cento.**

Questa **tassa verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi Ufficiali e soldati in tempo di pace, purchè non superino il valore di lire venti.**

Un particolare Decreto regolerà, all'occorrenza, la **tassa per le somme spedite in tempo di guerra.**

Art. 15. Un Decreto Ministeriale fisserà il **massimo delle somme che ciascuno ufficio potrà pagare.**

Art. 16. L'Amministrazione delle Poste è **mallevadrice, senza alcuna eccezione, delle somme di cui si tratta nei precedenti articoli 13 e 14.**

Art. 17. Le mostre o campioni di merci, purchè accomodate in modo da potersi facilmente verificare, sono sottoposte alle condizioni stesse che sono fissate dall'art. 8 per le carte di commercio e di affari.

-Art. 18. Le condizioni per il cambio delle corrispondenze cogli altri Stati, sono quelle fissate dalle convenzioni internazionali stipulate, o che si stipuleranno, coi relativi Governi.

Art. 19. I Capitani dei bastimenti mercantili a vapore o a vela, e i loro raccomandatari nei porti dello Stato, sono obbligati a tenere informato il Capo dell'ufficio postale del Porto, al quale approdano, del giorno e ora della loro partenza, e a ricevere il piego delle corrispondenze per l'ufficio o uffici postali, nazionali o esteri, dei luoghi ai quali si dirigono.

Art. 20. I Capitani dei bastimenti di cui trattasi, riceveranno, pel trasporto diretto delle corrispondenze da o per Stati coi quali non esiste alcuna convenzione postale, il premio di dieci centesimi per ciascuna lettera, e di tre centesimi per ciascun pieghetto di stampe.

Per le lettere e stampe provenienti da paesi dello Stato, e ai medesimi dirette, il premio indicato sarà ridotto a centesimi cinque per le prime, e a un centesimo per le seconde.

Art. 21. Ad oggetto che l'ufficio postale possa essere rimborsato del porto marittimo, le lettere estere di cui trattasi, in arrivo e in partenza, pagheranno il doppio della tassa interna, fissata in dieci centesimi dall'art. 3, cioè centesimi venti per ogni porto semplice, secondo la progressione fissata dall'articolo medesimo. Per la stessa ragione le stampe, pagheranno cinque centesimi per ogni porto semplice.

Alle lettere e stampe che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, è applicata la tassa secondo la tariffa, aumentata del premio da corrispondersi, o corrisposto, al Capitano.

Art. 22. La francatura parziale per le lettere e stampe, di che nel primo periodo dei due articoli precedenti, è obbligatoria.

Art. 23. Le corrispondenze, giunte o spedite per via di mare colla mediazione di estere Amministrazioni, pagano le tasse fissate dalle relative convenzioni postali.

Art. 24. Le tasse per la francatura totale o parziale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure per la loro assicurazione (art. 6), devono

esser sempre pagate dai mittenti mediante l'applicazione sulla soprascritta o indirizzo delle medesime dei francobolli di valore equivalente, dopo di che se non si tratta di lettere assicurate, debbono gettarsi nelle buche o cassette postali.

Art. 25. Quando il valore del francobollo o francobolli, applicati a una lettera o piego, non corrisponda a quello della tassa dovuta, il compimento della medesima, vien messo a debito del destinatario.

Art. 26. La fabbricazione dei francobolli appartiene esclusivamente all'Amministrazione delle Poste.

Art. 27. La vendita dei medesimi si fa dagli ufizi postali e dai patentati dall'Amministrazione delle Poste alla pari del loro valore nominale.

Art. 28. I francobolli saranno di sei prezzi distinti cioè :

da centesimi	uno	di color	Violetto
»	»	cinque	» » Verde chiaro
»	»	dieci	» » Fuliggine
»	«	venti	» » Turchino
»	»	quaranta	» » Rosso
»	»	ottanta	» » Arancione
da lire italiane	tre	»	» Giallo

Art. 29. Il francobollo postale toscano è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante lo stemma di Savoia: nella base ha l'indicazione del prezzo, e negli altri tre lati la leggenda *francobollo postale toscano*.

Art. 30. Chiunque contraffacesse i francobolli o in qualunque modo aiutasse dolosamente con l'opera, o col consiglio la falsificazione dei medesimi, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 31. Incorrerà nella stessa pena, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli falsificati, o contraffacesse gli istrumenti destinati a fabbricarli.

Gli istrumenti destinati a tali contraffazioni, si confiscano.

Art. 32. Sarà punito con la multa non minore di lire cinque italiane nè maggiore di lire cinquanta, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli legittimi ma che avessero servito per pagare la francatura di altre lettere o pieghi.

Art. 33. Il segreto delle lettere affidato agli uffici postali è inviolabile, e l'Amministrazione delle Poste vigila rigorosamente, perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in qualunque modo cognizione del loro contenuto.

Art. 34. Potranno peraltro essere aperte dal Capo dell'Amministrazione, o da un impiegato superiore da lui delegate, e colle norme e cautele indicate dal Regolamento:

a) le lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto o inintelligibile, unicamente per riconoscere la firma del mittente e rinviargliele senza indugio.

b) le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario, le quali saranno aperte appena

giunte all' ufficio dei rifiuti per riconoscerne il mittente e restituirglielo, se lo desidera, previo il pagamento della relativa tassa.

c) le lettere non semplici, che non sono state reclamate, o che sono dirette a persone sconosciute, quelle assicurate, rifiutate o non ritirate, si apriranno dopo sei mesi di giacenza, per riconoscere se contengano carte importanti o di valore, le quali dovrebbero rimandarsi al mittente previo il pagamento della tassa.

d) le lettere non possono aver corso pel disposto del precedente art. 12.

e) le lettere richieste in tempo dal mittente, ad oggetto di riconoscere, per via di confronto l' identità della sottoscrizione.

Art. 35. Le lettere semplici non richieste o dirette da persone sconosciute e quelle rimaste inesitate, esaurite le pratiche accennate nell' articolo precedente *sub a)* caderanno fra i rifiuti, per essere distrutte, colle formalità e cautele prescritte dal Regolamento, dopo la giacenza di sei mesi.

Quando, nonostante l' avviso inviato al mittente, non ne sia stata chiesta la restituzione passati sei mesi dal suddetto invio, si adoprerà ugualmente riguardo alle lettere doppie, o contenenti oggetti di qualunque genere; e ciò che vi si trovasse accluso di qualche valore, trascorsi cinque anni dalla data della loro impostazione, diventerà proprietà dell' Amministrazione postale.

Le lettere assicurate non caderanno fra i rifiuti che trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Art. 36. Agli Ufficiali delle Poste è vietato

rispondere alle domande sulla impostazione, o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro. Nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Art. 37. Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro che in caso

a) di morte del destinatario, e quando ne faccia istanza uno degli eredi o altri interessati;

b) di fallimento del destinatario, dovendosi allora passare al relativo sindaco o stralciario nominato dal Tribunale;

c) di processo criminale in corso contro il destinatario, quando lo richieda il R. Procuratore il Giudice istruttore o il Tribunale competente.

Art. 38. In tutti i casi accennati, le lettere sequestrate non potranno consegnarsi se non che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 39. Agli Impiegati delle Dogane e alle Guardie di Finanza è vietato nelle visite delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri conduttori staffette e procacci, di aprire le valige e i sacchi di servizio postale, o i dispacci delle lettere, descritti nel *parte* o *volanda* dell' Ufficio di Posta.

Art. 40. Incorre in una multa da lire italiane dieci a lire italiane cento, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque, non avendone il diritto, apre arbitrariamente le valigie o i sacchi di servizio postale o i dispacci consegnati all'Amministrazione delle Poste.

Art. 41. I pubblici Ufficiali addetti all'Amministrazione delle Poste, i quali dolosamente sopprimono, o permettono che siano sopprese arbitraria-

mente da altri, lettere o pieghi sigillati, affidati alla Posta, sono puniti con la carcere da un mese a un anno, e con la interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

Art. 42. Le multe vanno a beneficio della cassa postale.

In caso d'insolvenza, i condannati alla multa la sconteranno con la carcere sul ragguglio di che nell'art. 71 § 1.º del vigente Codice penale.

Art. 43. Appartiene al potere ordinario la cognizione dei delitti contemplati dalla presente Legge negli art. 30, 31, 32, 40, 41.

Art. 44. I reclami relativi alle lettere assicurate e ai depositi di denaro, non sono ammessi altrimenti trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque per i secondi, dalla data della loro spedizione.

Art. 45. Tutte le Autorità civili e militari debbono prestarsi secondo le loro competenze, per far rimuovere immediatamente le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

Art. 46. La franchigia dal pagamento delle tasse postali sarà regolata da una Legge speciale; frattanto restano in osservanza gli ordini e istruzioni veglianti.

Art. 47. Regolamenti speciali approvati dalla superiore Autorità governativa, provvederanno alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Legge.

Art. 48. Questa avrà effetto dal dì primo gennaio milleottocentosessanta, dal qual giorno s'intenderanno tutte abrogate le Leggi e Regolamenti an-

teriori che si trovassero in contraddizione con quanto è disposto nella medesima.

Art. 49. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Data in Firenze li ventotto novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.
